Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Martedì, 18 agosto 1925** — **Numero 190**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ORDINI CAVALLERESCHI

ERRATA-CORRIGE

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 6 luglio 1925, a pag. 135, seconda colonna, riga 28, deve terminare l'elenco degli ufficiali col nome del signor Marino cav. Enrico.

Quello dei cavalieri deve incominciare alla stessa pag. 135, seconda colonna, riga 29, col nome del signor Griffa avv. Giovanni e terminare all'ultima riga della prima colonna della pag. 136 col nome del signor Martino rag. Giuseppe.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1631.

REGIO DECRETO 16 luglio 1925, n. 1355.

Imposizione tributaria sulle popolazioni indigene della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea che dà facoltà al Governo del Re di provvedere all'imposizione dei tributi delle popolazioni indigene della Colonia Eritrea;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'unita tabella indicante il tributo delle popolazioni della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1924-25.

Art. 2.

I conventi delle popolazioni cristiane sono esenti dal pagamento del tributo per l'esercizio finanziario sopracitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 73. — CASATI.

Tabella indicante il tributo delle popolazioni indigene della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1924-25.

I — *Commissariato regionale dello Hamasien*

N.	Località		Tributo
1.	Asmara e paesi autonomi	L.	37,155
2.	Carnescim	»	37,564
3.	Dembesan	»	39,395
4.	Decatescim	»	24,781
5.	Loggò Ceuà	»	30,533
6.	Sciohattè Anseba	»	29,512
7.	Sahartì	»	20,634
8.	Minab Zerai	»	19,351
9.	Cabessà Ceuà	»	22,655
10.	Lamzà	»	20,720
11.	Tecchelè Agghebà	»	19,642
12.	Uoccarti	»	6,558
	Totale Commissariato regionale dello Hamasien	L.	317,500

II — *Commissariato regionale del Seraè.*

N.	Località		Tributo
1.	Mai Tacalà	L.	37,200
2.	Teramni	»	5,400
3.	Dubub	»	13,200
4.	Guehecciá	»	8,300
5.	Dechi Melgà	»	7,300
6.	Afelbà	»	3,400
7.	Harfè Grottò	»	3,700
8.	Add Harfì	»	2,500
9.	Decchi Deghnà	»	2,600
10.	Uiestè Gulti	»	4,400
11.	Decchi Tesfà	»	21,800
12.	Tzellimà	»	32,550
13.	Seffaa	»	8,200
14.	Liban	»	8,650
15.	Mai Tzadà	»	23,800
16.	Maragus e Ghebre Merait	»	16,900
17.	Anaghir	»	4,800
18.	Gundet	»	5,000
19.	Tzaid Accolom	»	8,000
20.	Mai Albò	»	3,000
21.	Dembelas	»	16,500
22.	Missiam	»	1,400
23.	Villaggi Tedrer	»	2,100
24.	Villaggi Temsà	»	1,300
25.	Cohain (compreso Aiià)	»	18,000
	Totale Commissariato regionale del Seraè.	L.	260,000

III — *Commissariato regionale dello Acchelè Guzai.*

N.	Località		Tributo
1.	Uoddachelè Tahatai	L.	23,500
2.	Uoddacchelè Laalai	»	15,700
3.	Degusai	»	40,100
4.	Scimezana	»	30,960
5.	Merettà	»	21,000
6.	Egghelà Hames	»	30,950
7.	Egghelà Hatrin	»	7,900
8.	Euganà	»	5,600
9.	Tedrer	»	11,000
10.	Loggo Sardà	»	7,200
11.	Deghien	»	4,500
12.	Senafè	»	1,200
13.	Colonia cattolica	»	1,900
14.	Colonia mussulmana	»	500
15.	Paesi autonomi	»	500
16.	Tribù Assaorta	»	19,950
17.	Tribù limitrofe all'Assaorta	»	9,750
18.	Miniferi	»	14,450
19.	Hasu	»	5,500
20.	Mehemberà Danagul	»	500
21.	Debrimela	»	1,400
22.	Belessua Assa Uaddò	»	500
23.	Belessua Halcita	»	650
	Totale Commissariato regionale dello Acchelè Guzai.	L.	255,150

IV. — *Commissario regionale di Massaua.*

N.	Località		Tributo
1.	Villaggi del Samhar.	L.	16,500
2.	Tribù del Samhar	»	49,750
3.	Assaorta inferiore	»	22,900
4.	Isole	»	11,179
5.	Dammohoita	»	7,179
6.	Frazioni minori Dammohoita.	»	1,333
7.	Dahimmela	»	2,320
8.	Hedarem	»	3,998
9.	Belessua	»	1,851
10.	Duna e Duna Buri	»	971
11.	Ancalà	»	2,088
12.	Hauachil e Danachil Buri	»	348
13.	Somali	»	748
14.	Frazioni minori Adoimara	»	4,132
	Totale Commissariato regionale di Massaua	L.	125,300

V. — Commissario regionale di Cheren.

1. Bet Tarchè	L.	34,225
2. Bet Taquè	»	28,300
3. Mensa	»	16,800
4. Maria	»	67,700
5. Ad Tacles	»	23,100
6. Begiuk.	»	8,500
7. Bab Giangheren.	»	3,000
8. Distretti abissini.	»	13,000
9. Ad Scech	»	29,000
10. Habab.	»	69,000
11. Ad Temariam	»	16,000
12. Rasciaida	»	9,000
13. Ad Taura	»	5,500
14. Bet Mala	»	7,000
15. Ad Muallim.	»	2,000
Totale Commissariato regionale di Cheren	L.	332,125

VI. — Commissariato regionale del Barca.

1. Beni Amer e ad Asseri del Digial	L.	170,000
2. Ad Ocud	»	44,600
3. Algheden	»	6,400
4. Sabderat	»	7,000
5. Ad Sceraf	»	10,000
6. Ad Scech di Garabit Ensà	»	3,000
7. Sciucria del Gase	»	2,000
8. Elit.	»	1,000
9. Bithama	»	1,000
10. Aesc	»	4,000
Totale Commissariato regionale del Barca	L.	249,000

VII. — Commissariato regionale del Gasc e Setit

1. Baria	L.	62,000
2. Baza Mogareb	»	20,500
3. Baza Balca	»	66,000
4. Baza Tica	»	16,500
Totale Commissariato regionale Gasc e Setit	L.	165,000

VIII. — Commissariato regionale di Assab.

1. Hedarem Alì Burito	L.	200
2. Edd	»	900
3. Barassoli	»	585
4. Hafara di Beilul	»	765
5. Ancala di Assab	»	315
6. Chiloma	»	100
7. Raheità	»	600
8. Nassara di Beilul.	»	450
9. Sceka e Ad Alì	»	405
10. Badoitamela	»	180
11. Haisciamali	»	495
12. Meshldè	»	270
13. Darrado	»	135
14. Eberto	»	150
Totale Commissariato regionale di Assab	L.	5,550

RIEPILOGO.

I.	Commissariato regionale dello Hamasien	L.	317,500
II.	Commissariato regionale del Seraè	»	260,000
III.	Commissariato region. dello Acchelè Guzai	»	255,150
IV.	Commissariato regionale di Massaua	»	125,300
V.	Commissariato regionale di Cheren	»	332,125
VI.	Commissariato regionale del Barca	»	249,000
VII.	Commissariato regionale del Gasc e Setit	»	165,000
VIII.	Commissariato regionale di Assab	»	5,550
	Totale generale dell'imposizione	L.	1,709,625

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le colonie:
P. DI SCALEA.

Numero di pubblicazione 1632.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. 1358.

Attribuzione alla Commissione mista per le ricompense al valor militare dell'esame delle proposte di ricompense ai militari dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 aprile 1902, n. 220;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra e per quelli della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dovranno essere deferite, per il parere, all'esame della Commissione istituita col R. decreto 27 aprile 1902, n. 220, anche le proposte di concessione di ricompensa al valor militare e relativi reclami per operazioni guerresche, od altri fatti a cui abbiano preso parte militari dell'Aeronautica insieme con militari dell'Esercito e dell'Armata.

Art. 2.

Agli attuali componenti della predetta Commissione sono aggiunti un secondo vice presidente nella persona di un generale di divisione aerea e due membri nella persona di due generali di brigata aerea.

Art. 3.

La Commissione predetta, oltre che su richiesta del Ministro per la guerra o del Ministro per la marina sarà convocata anche su richiesta del Commissario per l'aeronautica.

Il numero minimo dei votanti necessario per la validità delle deliberazioni è aumentato ad otto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 76. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1633.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1925, n. 1373.

Proroga per la presentazione delle domande di mutuo e di contributo diretto dello Stato a favore dei danneggiati di terremoti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi, emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 86;
Visto l'art. 2 delle disposizioni preliminari del precitato testo unico prorogato con l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 3 novembre 1918, n. 1857, 6 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, e 1 del R. decreto 9 marzo 1924, n. 494;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I proprietari danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908, 2 dicembre 1917, 10 dicembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919 e 6, 7 settembre 1920, potranno presentare domande di mutuo agli istituti sovventori per la riparazione o la ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti, fino al 31 dicembre 1925, anche senza la richiesta documentazione che dovrà, in ogni caso, essere completata entro il 30 giugno 1926.

Uguale proroga è consentita per la presentazione delle domande di contributi per la riparazione o la costruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919 e 6, 7 settembre 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì, 14 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 91. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1634.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 luglio 1925, n. 1374.

Variazioni negli stanziamenti del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, sulle costruzioni navali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211;
Vista la legge 15 febbraio 1925, n. 229;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il riparto della somma di L. 156,000,000 complessivamente autorizzata dagli articoli 10 e 13 del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, è stabilito in L. 141,401,000 per le costruzioni di cui alla 1ª categoria del citato art. 10; in L. 3,896,000 per le costruzioni della 2ª categoria e in L. 2,703,000 per le demolizioni, restando invariata la somma di L. 8,000,000 per i lavori di cui alla 3ª categoria.

Per gli esercizi finanziari 1924-25 e 1925-26 sono soppressi i limiti di tonnellaggio fissati per le costruzioni della 1ª categoria dallo stesso art. 10 del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1924-25 sono introdotte le variazioni contenute nell'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 3.

Nei residui del bilancio del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1924-25 sono introdotte le variazioni contenute nell'unita tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore a decorrere dal giorno 25 giugno 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 92. — CASATI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni agli stanziamenti di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1924-25.

Maggiori assegnazioni:

Cap. n. 81-XXI — Compensi di costruzione per piroscafi a scafo metallico. Spese di visite, ecc. . .	L. 15,083,000
Totale delle maggiori assegnazioni . . .	L. 15,083,000

Diminuzioni di stanziamento:

Cap. n. 81-XXII — Compensi di costruzione per draghe, rimorchiatori pontati, velieri, ecc.	L. 4,604,000
Cap. n. 81-XXIV — Compensi per demolizioni di navi mercantili, ecc.	» 2,000,000
Cap. n. 81-XXVI — Spese inerenti ai servizi dei magazzini generali di Trieste	» 6,000,000
Cap. n. 102-XIV — Compensi per le costruzioni navali stabiliti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, ecc. .	» 2,479,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento . . .	L 15,083,000

Roma, addì 28 luglio 1925.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *B*.

Variazioni in conto residui dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1924-25.

In aumento:

Cap. n. 81-XXI — Compensi di costruzione per piroscafi a scafo metallico. Spese di visite, ecc. . . .	L. 17,797,000
Totale aumenti . . .	L. 17,797,000

In diminuzione:

Cap. n. 81-XXII — Compensi di costruzione per draghe, rimorchiatori pontati, velieri, ecc.	L. 7,500,000
Cap. n 81-XXIV — Compensi per demolizioni di navi mercantili, ecc.	» 1,297,000
Cap. n. 102-XIV — Compensi per costruzioni navali stabiliti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, ecc. . .	» 9,000,000
Totale diminuzioni . . .	L. 17,797,000

Roma, addì 28 luglio 1925.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione **1635**.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. **1375**.
Elettrificazione della linea ferroviaria Bolzano-Brennero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'elettrificazione della linea Bolzano-Brennero, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni per l'importo di L. 60,000,000.
Tale somma verrà stanziata per 30 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari del 1925-26 e 1926-27.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà mediante accensione di debiti, nei modi e nelle forme che crederà più opportuni, i fondi occorrenti per i pagamenti relativi agli impegni della somma predetta di L. 60,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 93. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1636**.

REGIO DECRETO 8 luglio 1925, n. **1376**.
Soppressione della Regia scuola femminile di avviamento al lavoro di Cosenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, e 3 giugno 1924, n. 969, rispettivamente legge e regolamento sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2221, concernente il riordinamento della Regia scuola femminile di avviamento al lavoro di Cosenza;
Ritenuto che la detta Scuola non raggiunge gli scopi per cui essa fu istituita;
Sentita la Sezione III del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola femminile di avviamento al lavoro di Cosenza è soppressa.
I contributi destinati dallo Stato e dagli Enti locali a favore della detta Scuola saranno devoluti alla Regia scuola industriale di Cosenza.

Art. 2.

Per l'amministrazione provvisoria e le operazioni di liquidazione sarà provveduto a termini dell'art. 7 del regolamento sulla istruzione industriale approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti addì 14 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 94. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1637**.

REGIO DECRETO 16 luglio 1925, n. **1377**.
Distacco degli elettori politici di Coldrano e Morter dalla sezione elettorale di Laces, in provincia di Trento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto 21 gennaio 1921, del Commissario generale civile per la Venezia Tridentina, col quale gli elettori politici dei comuni di Coldrano e Morter furono aggregati alla sezione elettorale del comune di Laces;
Vista la deliberazione 20 maggio 1925, della Commissione elettorale provinciale di Trento, con la quale si propone il distacco degli elettori politici degli anzidetti Comuni dalla

sezione elettorale di Laces, avendo gli elettori di Coldrano raggiunto il numero di 100 e quelli di Morter il numero di 108 e dovendo perciò per ciascun Comune costituirsi una propria sezione elettorale;

Visto che, trattandosi di una tassativa disposizione di legge, non occorre il parere delle Commissioni elettorali dei Comuni interessati;

Visto l'art. 29 della legge elettorale politica, testo unico 13 dicembre 1923, n. 2694;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il decreto sopracitato del Commissario generale civile per la Venezia Tridentina, col quale gli elettori politici dei comuni di Coldrano e Morter furono aggregati alla sezione elettorale del comune di Laces, è revocato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 95. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1638.

REGIO DECRETO 16 luglio 1925, n. 1378.

Aggregazione degli elettori politici di Bollone, Moerna e Persone alla sezione elettorale di Turano, e distacco da questa degli elettori politici di Armo, in provincia di Trento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti 18 e 23 gennaio 1921, del Commissario generale civile per la Venezia Tridentina, coi quali gli elettori politici del comune di Armo furono aggregati alla sezione elettorale di Turano e quelli di Persone alla sezione elettorale di Moerna;

Viste le deliberazioni 15 aprile e 20 maggio 1925 della Commissione elettorale provinciale di Trento, con le quali si propone la riunione in unica sezione elettorale con sede a Turano dei comuni di Turano, Bollone, Moerna e Persone e il distacco da Turano degli elettori politici del comune di Armo, i quali hanno raggiunto il numero di cento;

Viste le deliberazioni delle rispettive Commissioni comunali;

Ritenuto che in base alle risultanze della revisione delle liste elettorali per l'anno corrente il numero degli elettori politici in ciascuno degli anzidetti comuni di Bollone, Moerna, Persone e Turano è inferiore ai cento inscritti ed insieme sommati non superano il massimo di 800 elettori stabilito dalla legge;

Visto l'art. 29 della legge elettorale politica, testo unico 13 dicembre 1923, n. 2694;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono revocati i decreti sopra citati del Commissario generale civile per la Venezia Tridentina, coi quali gli elettori politici di Armo furono aggregati a Turano e quelli di Persone a Moerna.

Gli elettori politici di Bollone, Moerna e Persone, in provincia di Trento, sono aggregati a quelli di Turano per costituire una sola sezione eletttorale con sede a Turano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 96. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1639.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. 1361.

Approvazione dello statuto della Regia Deputazione sopra gli studi di storia patria per la Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 29 giugno 1924, n. 1185, col quale è stata istituita la Regia Deputazione sopra gli studi di storia patria per la Sicilia, con sede in Palermo;

Veduto lo schema di Statuto formulato dai membri ordinari nominati all'atto della costituzione della Deputazione predetta, a norma dell'art. 5 del citato decreto;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo Statuto della Regia Deputazione sopra gli studi di storia patria per la Sicilia, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 79. — CASATI.

Statuto della Regia Deputazione sopra gli studi di Storia Patria per la Sicilia.

Art. 1.

La Regia Deputazione di Storia Patria per la Sicilia, creata col R. decreto del 29 giugno 1924, n. 1185, ha lo scopo di investigare ed illustrare la storia dell'isola dall'età più remota al declinare del secolo XIX.

A tal fine pubblicherà:

a) fonti storiche inedite o non perfettamente conosciute;

b) ricerche storiche originali e non prima pubblicate;
c) notizie di scoperte e di pubblicazioni relative alla storia siciliana.

Art. 2.

La Regia Deputazione si compone:
a) di soci ordinari;
b) di soci corrispondenti;
c) di soci aderenti.

I soci ordinari non dovranno superare il numero di sessanta. Il numero dei soci corrispondenti non supererà quello di ottanta, e l'altro dei soci aderenti è illimitato.

Tutti i cittadini italiani soci della Regia Deputazione presteranno un contributo annuale, come sussidio alle spese della istituzione.

Art. 3.

I soci ordinari sono eletti dal Consiglio direttivo su proposta motivata di tre soci ordinari, che facciano parte della Deputazione almeno da due anni.

I soci corrispondenti sono pure eletti dal Consiglio, su proposta motivata di tre soci ordinari o di tre soci corrispondenti.

I soci aderenti saranno eletti dal Consiglio, su proposta di due dei suoi componenti.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo, di cui all'articolo precedente, è formato di nove soci ordinari, di cui almeno sette residenti a Palermo.

Il Consiglio viene eletto dai soci ordinari, appartenenti alla Deputazione da non meno di due anni.

La elezione del Consiglio non sarà valida, se non partecipino alla votazione almeno la metà più uno dei soci ordinari. I singoli designati non s'intenderanno eletti, se non avranno raggiunto la maggioranza dei votanti. La votazione potrà avvenire anche per lettera, con le cautele stabilite dal regolamento.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, un segretario, ed un economo. Potrà eleggere altresì un Presidente onorario.

Art. 5.

Il Consiglio direttivo ha l'obbligo di regolare il lavoro della Deputazione, curare le pubblicazioni, vigilare sugl'introiti e sulle spese, e formare i bilanci.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Deputazione, e provvede alla esecuzione dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni del Consiglio.

Il segretario ha la cura e la responsabilità dei verbali del Consiglio, della corrispondenza, dell'Archivio e della Biblioteca.

L'economo provvede alle riscossioni, ed esegue i pagamenti, con le garanzie stabilite dal regolamento.

Le somme versate a qualunque titolo alla Cassa a favore della Deputazione saranno depositate a conto corrente presso un Istituto di credito designato dal Consiglio.

Art. 6.

Il Consiglio designerà fra i propri componenti chi debba sostituire il Presidente nei casi di assenza od impedimento. Tale designazione varrà per un triennio.

Ad aiutare il segretario nelle sue funzioni, il Consiglio potrà nominare un vice segretario ed un bibliotecario, a proposta del segretario stesso, e sotto la sua responsabilità.

Il vice segretario ed il bibliotecario non fanno parte del Consiglio, e potranno essere scelti fuori dal numero dei soci.

Art. 7.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo non saranno valide, se non raccolgano il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio; ma se concernano proposte di modificazioni al presente Statuto, dovranno avere il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti stessi.

Art. 8.

I consiglieri dureranno in carica sei anni, e tre anni il Presidente, il segretario e l'economo. Gli uni e gli altri sono rieleggibili.

Art. 9.

Le elezioni del Presidente, del segretario, dell'economo, dei componenti il Consiglio direttivo e dei soci ordinari sono confermate per decreto Reale; e così pure l'elezione del Presidente onorario. Le elezioni dei soci corrispondenti sono confermate per decreto ministeriale. Ai soci aderenti si rilascerà il diploma di nomina a firma del Presidente.

Art. 10.

Un regolamento, compilato dal Consiglio direttivo, conterrà le disposizioni necessarie all'applicazione del presente Statuto, ed utili ai fini per cui la Deputazione è istituita.

Esso determinerà parimenti i rapporti da stabilire con altre associazioni culturali siciliane, che eventualmente vogliano, senza perdere la propria personalità, far adesione alla Regia Deputazione.

Disposizioni transitorie.

Art. 11.

I soci ordinari indicati all'art. 4 del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1185, insieme con altri due nominati con decreto Reale su proposta del Ministro della pubblica istruzione, costituiranno per tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Statuto, il Consiglio direttivo, a sensi del precedente art. 5.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo così costituito eleggerà il Presidente, il segretario e l'economo e compilerà il regolamento giusta la disposizione dell'art. 10. Approvato il regolamento, il Consiglio provvederà alla costituzione di un primo elenco di soci ordinari, di soci corrispondenti e di soci aderenti, ed in pari tempo darà inizio alle pubblicazioni di cui all'art. 1.

Un elenco di almeno venti soci ordinari sarà formato entro il primo anno.

Art. 13.

Al termine dei tre anni, il presente Statuto entrerà pienamente in vigore, con l'elezione dell'intero Consiglio direttivo, giusta le disposizioni dell'art. 4.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 1640.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1372.
Norme circa la ricostituzione degli atti distrutti dall'incendio nel Tribunale e nella Pretura di Palmi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' fatto obbligo ai magistrati, anche se attualmente non facciano parte dell'Ordine giudiziario, i quali, nel decennio anteriore al 10 maggio 1925, abbiano esercitato le loro funzioni nel Tribunale o nella Pretura di Palmi, di trasmettere, su richiesta del presidente del Tribunale o del pretore, alla cancelleria del detto Tribunale, o, rispettivamente, della detta Pretura, affinchè vi restino depositate per gli effetti di cui all'articolo seguente, le minute, da essi conservate, delle sentenze in materia civile e commerciale, redatte nell'esercizio delle accennate funzioni.

Art. 2.

Le sentenze in materia civile e commerciale, pronunciate dal Tribunale o dalla Pretura di Palmi anteriormente al 10 maggio 1925, l'originale delle quali sia andato distrutto in seguito all'incendio verificatosi nella notte dal 9 al 10 maggio 1925, nei locali dei detti uffici giudiziari, qualora manchi la copia autentica che possa servire da originale a norma degli articoli 1336 e 1337 del Codice civile, potranno essere ricostituite, su richiesta della parte interessata, in base alla minuta depositata a termine del precedente articolo.

Art. 3.

La parte che intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente presenterà ricorso motivato, secondo la rispettiva competenza, al presidente del Tribunale o al pretore, il quale ne disporrà la notificazione agli altri interessati, prefiggendo il termine entro cui le parti potranno proporre le loro deduzioni ed esibire documenti.

Trascorso il detto termine, il Tribunale in Camera di consiglio o il pretore, assunte, ove del caso, le occorrenti informazioni, decide sul ricorso.

Ove il ricorso sia accolto, il provvedimento del Tribunale o del pretore dovrà contenere il testo integrale della sentenza ricostituita.

Art. 4.

Contro il provvedimento del Tribunale o del pretore si può proporre reclamo all'autorità giudiziaria superiore, la quale decide, osservate le disposizioni dell'art. 2.

Art. 5.

Le sentenze, che siano state ricostituite, a norma delle precedenti disposizioni, rimarranno depositate nella cancelleria del Tribunale o della Pretura di Palmi e terranno luogo dell'originale ad ogni effetto, salvo che successivamente non si riscontri difformità con una copia autentica dell'originale andato distrutto, nel qual caso avranno applicazione le disposizioni degli articoli 1336 e 1337 del Codice civile.

Art. 6.

E' concessa l'esenzione dalle tasse di bollo e da qualsiasi diritto fiscale per la rinnovazione e la ricostituzione delle sentenze e di ogni altro atto giudiziario, distrutti in seguito all'incendio di cui è menzione nell'art. 1.

E' fatta però salva l'applicazione della tassa di registro, qualora non risulti che questa sia stata pagata.

Art. 7.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 90. — CASATI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 23 luglio 1925.
Scioglimento del Consiglio comunale di Ranica (Bergamo).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 23 luglio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ranica, in provincia di Bergamo.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Ranica ha svolto, come è stato accertato da una recente inchiesta, azione irregolare e partigiana che ha gravemente disorganizzato la civica azienda, compromettendone gli interessi. Le finanze dell'Ente sono in dissesto, in disordine gli uffici, in abbandono i più importanti servizi pubblici e particolarmente quelli relativi all'illuminazione, all'igiene delle frazioni, alla manutenzione stradale. Inoltre gravi irregolarità e abusi sono stati rilevati nella applicazione dei tributi che dà luogo ad ingiuste sperequazioni, nel funzionamento della tesoreria, nella tenuta dei più importanti registri prescritti dalla legge e in modo speciale di quelli contabili, nella emissione dei mandati, nella concessione di lavori.

L'Amministrazione d'altro canto ridotta, per dimissioni, a nove consiglieri sui quindici assegnati al Comune, funziona stentatamente. Di più, taluni amministratori hanno tratto illeciti vantaggi dall'esercizio della carica.

In tale situazione il Prefetto, anche in vista del deciso movimento di ostilità determinatosi nell'ambiente locale contro la rappresentanza municipale, con pericolo di perturbamenti, ha dovuto sospendere questa dalle funzioni, affidando ad un suo Commissario la provvisoria gestione del Comune.

Ma poichè le persistenti anormali condizioni dello spirito pubblico non consentono la reintegrazione in carica degli attuali amministratori, nè la convocazione dei comizi per far luogo alle elezioni suppletive, mentre d'altro canto occorre provvedere, con adeguati mezzi, al riordinamento della civica azienda, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ranica, in provincia di Bergamo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Dovano cav. rag. Eletto è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Dazi doganali.

La media settimanale per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 17 al 23 agosto 1925, è stata fissata in L. 532 rappresentanti 100 dazio nominale e 432 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*) (Elenco n. 7).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 423 — Data della ricevuta: 16 marzo 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione della ricevuta: Amedeo Zanaboni di Giovanni ed Antonio Perretti di Vincenzo per conto di Avigliano Luigi fu Domenico — Titoli del debito pubblico misti n. 2 — Ammontare della rendita L. 175 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2202 — Data della ricevuta: 6 aprile 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Mandelli Giuseppe di Luigi per conto d'altri — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 350 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 897 — Data della ricevuta: 20 febbraio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Novara — Intestazione della ricevuta: Bovio sac. Giuseppe fu Antonio — Titoli del debito pubblico al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 5 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 luglio 1925.

Il direttore generale: CIBILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Erbè e di Sorgà, in provincia di Verona, e nel comune di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza, con decreto del 13 agosto 1925, sono state estese ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 6 corrente, in Castiglione d'Ossola, provincia di Novara, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 17 agosto 1925.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a due posti d'ispettore aggiunto (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale ispettivo per le malattie delle piante.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, con il quale il Ministero dell'economia nazionale è stato autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi per titoli e per esame, la metà dei posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli dipendenti;
Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 626, con il quale il termine stabilito dall'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è stato ridotto da due mesi a venti giorni;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a 2 posti di ispettore aggiunto (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo del personale ispettivo per le malattie delle piante, del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura) non più tardi del 31 ottobre 1925, dovranno contenere la indicazione della dimora del concorrente ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti, che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 30° anno di età; questo limite è portato al

35° anno per gli ex combattenti ed al 39° anno per gli invalidi di guerra. Per il concorrente che non sia nato in provincia di Roma, l'atto di nascita dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato medico, debitamente legalizzato, di sana e robusta costituzione fisica, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Per gli invalidi di guerra, il certificato medico dev'essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

c) certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

d) certificato di soddisfatto obbligo della leva militare o di iscrizione nella lista di leva, qualora la classe del concorrente non sia stata ancora chiamata. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918, e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;

e) certificato di buona condotta legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

f) certificato generale penale di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) diploma originale o in copia autentica di laurea in scienze agrarie o in scienze naturali. Al diploma di laurea dovrà unirsi il certificato, debitamente autenticato, attestante i punti ottenuti negli esami speciali e di laurea;

h) certificato di aver prestato servizio o di aver lavorato, quale praticante, per almeno due anni, presso un istituto di entomologia agraria o di patologia vegetale, o presso un osservatorio regionale di fitopatologia;

i) la quietanza di pagamento della tassa di concorso in L. 50, di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

k) i titoli, i documenti, e le pubblicazioni (da presentarsi almeno in triplice esemplare), che dimostrino la speciale competenza del candidato ad adempiere alle funzioni inerenti ai posti messi a concorso.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che non inviassero con la domanda stessa tutti i documenti richiesti, ovvero ne inviassero di quelli non conformi alle prescrizioni sopra riportate.

I concorrenti che già fossero impiegati di ruolo dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alla lettera *c, d, e, f*.

Essi però sono tenuti a presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda di ammissione al concorso la propria fotografia, munita della sua firma, debitamente autenticata.

Art. 3.

Gli esami avranno luogo in Roma (palazzo del Ministero dell'economia nazionale) ed i concorrenti riceveranno in tempo debito avviso circa il giorno e l'ora in cui gli esami avranno inizio.

Le prove di esame saranno scritte ed orali e saranno completate da una prova pratica. Gli esami scritti verseranno sull'entomologia agraria ovvero sulla patologia vegetale, a scelta dei concorrenti; quelli orali e la prova pratica verseranno tanto sull'entomologia agraria, quanto sulla patologia vegetale, tenuto però conto dei titoli di specializzazione dei singoli candidati.

Art. 4.

Dei due posti messi a concorso, uno sarà conferito al concorrente idoneo che siasi specializzato negli studi di entomologia agraria, l'altro al concorrente idoneo che si sia specializzato negli studi di patologia vegetale.

Qualora manchi la designazione per la nomina dell'ispettore aggiunto di una delle due categorie, è in facoltà del Ministero di coprire il posto disponibile con uno dei concorrenti idonei dell'altra categoria, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione in ordine di merito, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun concorrente.

Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, nonchè quelli preferenziali stabiliti dalle norme vigenti a favore dei decorati al valore, dei feriti in combattimento, degli insigniti di croce di guerra, ecc., riuscirà vincitore del concorso il candidato che, secondo l'ordine di graduatoria, nella singola specializzazione, avrà ottenuto una maggiore votazione. Nel caso di rinuncia del concorrente dichiarato vincitore, o di mancata conferma di esso dopo il periodo di prova, potrà essere nominato un altro concorrente, nell'ordine di graduatoria.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova ai termini dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potranno ottenere la nomina in ruolo nel grado iniziale del ruolo degli ispettori delle malattie delle piante (gruppo A) dopo che saranno state attuate le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, relative ai passaggi di categorie ed alle sistemazioni in ruolo, in conformità di quanto è disposto nel R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, di sopra richiamato.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ad ognuno l'assegno mensile di L. 500 oltre l'aumento di cui al decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1925.

Il Ministro: Belluzzo.

Concorso a due posti di enotecnico (grado 9°, gruppo A) ruoli periferici.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, con il quale il Ministero dell'economia nazionale è stato autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi per titoli e per esame, la metà dei posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli dipendenti;

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 626, con il quale il termine stabilito dall'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è stato ridotto da due mesi a venti giorni;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a 2 posti di enotecnico (grado 9°, gruppo A) del personale dei ruoli periferici del Ministero dell'economia nazionale tra i laureati in scienze agrarie.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia na-

zionale (Direzione generale dell'agricoltura) non più tardi del 31 ottobre 1925, dovranno contenere la indicazione della dimora del concorrente ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 30° anno di età; questo limite è portato al 35° anno per gli ex combattenti ed al 39° anno per gli invalidi di guerra. Per il concorrente che non sia nato in provincia di Roma, l'atto di nascita dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato medico, debitamente legalizzato, di sana e robusta costituzione fisica, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Per gli invalidi di guerra, il certificato medico dev'essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

c) certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

d) certificato di soddisfatto obbligo della leva militare o di iscrizione nella lista di leva, qualora la classe del concorrente non sia stata ancora chiamata. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918, e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;

e) certificato di buona condotta legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

f) certificato generale penale di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) diploma originale o in copia autentica di laurea in scienze agrarie.

Al diploma di laurea dovrà unirsi un certificato, debitamente autenticato, attestante i punti ottenuti negli esami speciali e di laurea;

h) la quietanza di pagamento della tassa di concorso in L. 50, di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

i) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare), dimostranti la coltura tecnica dei candidati e tutti gli altri titoli e documenti che valgano a dimostrare l'attitudine del concorrente ai posti messi a concorso.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che non inviassero con la domanda stessa tutti i documenti richiesti, ovvero li inviassero non conformi alle prescrizioni sopra riportate.

I concorrenti che già fossero impiegati di ruolo dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alla lettera c, d, e, f.

Essi però sono tenuti a presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

Sono dispensati dalla condizione che determina il limite massimo di età, quei concorrenti che si trovano almeno da un triennio senza interruzione, in servizio in qualità di straordinari avventizi od assimilati alla dipendenza della Direzione generale dell'agricoltura.

Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda di ammissione al concorso la propria fotografia, munita della sua firma, debitamente autenticata.

Art. 3.

Gli esami avranno luogo in Roma (palazzo del Ministero dell'economia nazionale) ed i concorrenti riceveranno in tempo debito avviso circa il giorno e l'ora in cui gli esami avranno inizio.

Art. 4.

Il concorso è per esame e per titoli.

Gli esami comprenderanno:

due prove scritte, l'una di viticoltura, e l'altra di enologia;

due prove pratiche di enologia, di enochimica;

prove orali di viticoltura, enologia, chimica agraria, e legislazione vinicola e viticola.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione in ordine di merito, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun concorrente.

Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, nonchè quelli preferenziali stabiliti dalle norme vigenti a favore dei decorati al valore, dei feriti in combattimento, degli insigniti di croce di guerra, ecc., riuscirà vincitore del concorso il candidato che, secondo l'ordine di graduatoria, avrà ottenuto una maggiore votazione. Nel caso di rinuncia del concorrente dichiarato vincitore, o di mancata conferma di esso dopo il periodo di prova, potrà essere nominato un altro concorrente, nell'ordine di graduatoria.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova ai termini dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potranno ottenere la nomina in ruolo nel grado iniziale del ruolo degli enotecnici (gruppo *A*) dopo che saranno state attuate le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, relative ai passaggi di categorie ed alle sistemazioni in ruolo, in conformità di quanto è disposto nel R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, di sopra richiamato.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ad ognuno l'assegno mensile lordo di L. 500 oltre l'aumento di cui al decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso per due posti di delegato tecnico antifillosserico (grado 10°, gruppo B), ruoli periferici.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, con il quale il Ministero dell'economia nazionale è stato autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi per titoli e per esame, la metà dei posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli dipendenti;

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 626, con il quale il termine stabilito dall'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è stato ridotto da due mesi a venti giorni;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a 2 posti di delegato tecnico antifillosserico (grado 10° gruppo *B*) del personale dei ruoli periferici del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura) non più tardi del 31 ottobre 1925, dovranno contenere la indicazione della dimora del concorrente ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti, che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 30° anno di età; questo limite è portato al 35° anno per gli ex combattenti ed al 39° anno per gli invalidi di guerra. Per il concorrente che non sia nato in provincia di Roma, l'atto di nascita dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato medico, debitamente legalizzato, di sana e robusta costituzione fisica, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Per gli invalidi di guerra, il certificato medico dev'essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

c) certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

d) certificato di soddisfatto obbligo della leva militare o di iscrizione nella lista di leva, qualora la classe del concorrente non sia stata ancora chiamata. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918, e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;

e) certificato di buona condotta legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

f) certificato generale penale di data non anteriore di tre mesi à quella del presente decreto;

g) diploma originale, o in copia autentica, di licenza di una Regia scuola di viticoltura e di enologia a corso superiore, e il prospetto dei punti riportati negli esami speciali e di licenza;

h) la quietanza di pagamento della tassa di concorso in L. 25, di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

i) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare), dimostranti la coltura tecnica dei candidati e tutti gli altri titoli e documenti che valgano a dimostrare l'attitudine del concorrente ai posti messi a concorso.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che non inviassero con la domanda stessa tutti i documenti richiesti, ovvero li inviassero non conformi alle prescrizioni sopra riportate.

I concorrenti che già fossero impiegati di ruolo dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alla lettera *c, d, e, f*.

Essi però sono tenuti a presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

Sono dispensati dalla condizione che determina il limite massimo di età, quei concorrenti che si trovano almeno da un triennio senza interruzione, in servizio in qualità di straordinari avventizi od assimilati alla dipendenza della Direzione generale dell'agricoltura.

Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda di ammissione al concorso la propria fotografia, munita di firma, debitamente autenticata.

Art. 3.

Gli esami avranno luogo in Roma (palazzo del Ministero dell'economia nazionale) ed i concorrenti riceveranno in tempo debito avviso circa il giorno e l'ora in cui gli esami avranno inizio.

Art. 4.

Il concorso è per esame e per titoli.

Gli esami comprenderanno:

una prova scritta sulla viticoltura;

una prova pratica di viticoltura e di fitopatologia;

una prova orale sulla viticoltura, sull'enologia e sulla legislazione speciale per la fillossera e per le malattie delle piante.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione in ordine di merito, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun concorrente.

Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, nonchè quelli preferenziali stabiliti dalle norme vigenti a favore dei decorati al valore, dei feriti in combattimento, degli insigniti di croce di guerra, ecc., riuscirà vincitore del concorso il candidato che, secondo l'ordine di graduatoria, avrà ottenuto una maggiore votazione. Nel caso di rinuncia del concorrente dichiarato vincitore, o di mancata conferma di esso dopo il periodo di prova, potrà essere nominato un altro concorrente, nell'ordine di graduatoria.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova ai termini dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potranno ottenere la nomina nel grado iniziale del ruolo dei delegati tecnici addetti ai consorzi antifillosserici (gruppo *B*) dopo che saranno state attuate le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, relative ai passaggi di categoria ed alle sistemazioni in ruolo, in conformità di quanto è disposto nel R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, di sopra richiamato.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ad ognuno l'assegno mensile di L. 450 oltre l'aumento di cui al decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso a due posti di assistente dei Regi vivai di viti americane (grado 10°, gruppo A), ruoli periferici.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, con il quale il Ministero dell'economia nazionale è stato autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi per titoli e per esame, la metà dei posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli dipendenti;

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 626, con il quale il termine stabilito dall'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è stato ridotto da due mesi a venti giorni;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a 2 posti di assistente dei Regi vivai di viti americane (grado 10° gruppo *A*) del personale dei ruoli periferici del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura) non più tardi del 31 ottobre 1925, dovranno contenere la indicazione della dimora del concorrente ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 30° anno di età; questo limite è portato al 35° anno per gli ex combattenti ed al 39° anno per gli invalidi di guerra. Per il concorrente che non sia nato in provincia di Roma, l'atto di nascita dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato medico, debitamente legalizzato, di sana e robusta costituzione fisica, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Per gli invalidi di guerra, il certificato medico dev'essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

c) certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

d) certificato di soddisfatto obbligo della leva militare o di iscrizione nella lista di leva, qualora la classe del concorrente non sia stata ancora chiamata. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918, e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;

e) certificato di buona condotta legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

f) certificato generale penale di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) diploma originale o in copia autentica di laurea in scienze agrarie.

Al diploma di laurea dovrà unirsi un certificato, debitamente autenticato, attestante i punti ottenuti negli esami speciali e di laurea.

h) la quietanza di pagamento della tassa di concorso in L. 50, di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

i) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare), dimostranti la coltura tecnica dei candidati e tutti gli altri titoli e documenti che valgano a dimostrare l'attitudine del concorrente ai posti messi a concorso.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che non inviassero con la domanda stessa tutti i documenti richiesti, ovvero li inviassero non conformi alle prescrizioni sopra riportate.

I concorrenti che già fossero impiegati di ruolo dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alla lettera *c, d, e, f.*

Essi però sono tenuti a presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

Sono dispensati dalla condizione che determina il limite massimo di età, quei concorrenti che si trovano almeno da un triennio senza interruzione, in servizio in qualità di straordinari avventizi od assimilati alla dipendenza della Direzione generale dell'agricoltura.

Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda di ammissione al concorso la propria fotografia, munita della sua firma, debitamente autenticata.

Art. 3.

Gli esami avranno luogo in Roma (palazzo del Ministero dell'economia nazionale) ed i concorrenti riceveranno in tempo debito avviso circa il giorno e l'ora in cui gli esami avranno inizio.

Art. 4.

Il concorso è per esame e per titoli.

Gli esami comprenderanno:

una prova scritta sulla viticoltura;

una prova pratica di viticoltura e di fitopatologia;

una prova orale sulla viticoltura, sull'enologia e sulla legislazione speciale per la fillossera e su quella per le malattie delle piante.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione in ordine di merito, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun concorrente.

Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, nonchè quelli preferenziali stabiliti dalle norme vigenti a favore dei decorati al valore, dei feriti in combattimento, degli insigniti di croce di guerra, ecc., riuscirà vincitore del concorso il candidato che, secondo l'ordine di graduatoria, avrà ottenuto una maggiore votazione. Nel caso di rinuncia del concorrente dichiarato vincitore, o di mancata conferma di esso dopo il periodo di prova, potrà essere nominato un altro concorrente, nell'ordine di graduatoria.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova ai termini dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potranno ottenere la nomina nel grado iniziale del ruolo dei direttori ed assistenti di vivai di viti americane (gruppo A) dopo che saranno state attuate le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, relative ai passaggi di categorie ed alle sistemazioni in ruolo, in conformità di quanto è disposto nel R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, di sopra richiamato.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ad ognuno l'assegno mensile lordo di L. 500 oltre l'aumento di cui al decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA

Concorso per posti delle categorie amministrativa, di ragioneria, di ordine e del personale subalterno del Commissariato di aeronautica.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 3 del R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;

Visto l'art. 3 del decreto Commissariale 31 luglio 1923, relativo alla prima costituzione dei ruoli del personale civile del Commissariato di aeronautica;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato (Sezione III), nell'adunanza del 15 dicembre 1924, circa l'applicabilità dell'art. 3 del decreto Commissariale 31 luglio 1923, sopra indicato;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso, di pari data, per posti dei ruoli del personale civile amministrativo, di ragioneria, d'ordine e subalterno del Commissariato di aeronautica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1925.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Vice Commissario: A. BONZANI.

Notificazione di concorso per posti dei ruoli del personale civile amministrativo, di ragioneria, d'ordine e subalterno del Commissariato per l'aeronautica.

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ai seguenti posti, nei ruoli appresso indicati del personale civile del Commissariato di aeronautica:

Gruppo *A* — Ruolo amministrativo:
Grado 9°. Primi segretari n. 22.
Grado 10°. Segretari n. 21.
Gruppo *B* — Ruolo di ragioneria:
Grado 9°. Primi ragionieri n. 13.
Grado 10°. Ragionieri n. 3.
Grado 11°. Vice ragionieri n. 4.
Gruppo *C* — Ruolo d'ordine:
Grado 9°. Archivisti capi n. 7.
Grado 11°. Archivisti n. 30.
Grado 12°. Applicati n. 90.
Grado 13°. Alunni d'ordine n. 15.
Ruolo del personale subalterno:
Uscieri n. 15.
Inservienti n. 12.

Art. 2.

Gli assegni per il personale di cui sopra sono così stabiliti, in base ai Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 31 marzo 1925, n. 363:

Pei gruppi *A, B, C*:

Grado 9°. Stipendio da L. 11,600 a L. 13,700 e supplemento di servizio attivo di L. 2800;

Grado 10°. Stipendio da L. 9500 a L. 11,600, e supplemento di servizio attivo di L. 2100;

Grado 11°. Stipendio da L. 7000 a L. 9500, e supplemento di servizio attivo di L. 1700;

Grado 12°. Stipendio da L. 5600 a L. 7000, e supplemento di servizio attivo di L. 1400;

Grado 13°. Stipendio da L. 4200 a L. 5600, e supplemento di servizio attivo di L. 1200.

Pel personale subalterno:

Uscieri: stipendio da L. 4700 a L. 6100, e supplemento di servizio attivo da L. 800 a L. 940;

Inservienti: stipendio da L. 3600 a L. 4700, e supplemento di servizio attivo da L. 580 a L. 690.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso:

a) i funzionari civili di ruolo e gli agenti civili subalterni di ruolo appartenenti alle Amministrazioni della guerra e della marina; gli ufficiali di qualsiasi arma o corpo del Regio esercito e della Regia marina addetti al Commissariato di aeronautica; i funzionari civili di ruolo, gli ufficiali di qualsiasi arma o corpo, gli agenti civili subalterni di ruolo, gli avventizi ed operai (anche temporanei), appartenenti al Commissariato di aeronautica, purchè siano in servizio alla data di pubblicazione del presente bando, ed appartengano al gruppo cui aspirano o ad un gruppo superiore (se di ruolo), oppure abbiano i titoli di studio richiesti (se di ruolo o non di ruolo); cioè: laurea in giurisprudenza o laurea di istituto superiore di studi commerciali, per il gruppo *A*; diploma di licenza di istituto medio di 2° grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, per il gruppo *B*; diploma di licenza di scuola media inferiore, od alcuno dei corrispondenti diplomi, ai sensi del predetto Regio decreto, per il gruppo *C*;

b) gli agenti civili subalterni di ruolo, gli avventizi e gli operai (anche temporanei) aspiranti a posti del personale di ordine (gruppo *C*), che siano sprovvisti del corrispondente titolo di studio, di cui alla precedente lett. *a*), nonchè gli avventizi ed operai (anche temporanei) aspiranti a posti del personale civile subalterno, i quali provino di saper leggere e scrivere correntemente; purchè gli uni e gli altri aspiranti si trovino in servizio nel Commissariato di aeronautica alla data di pubblicazione del presente bando ed abbiano dato prova di possedere l'attitudine necessaria a coprire i posti messi a concorso, pei servizi disimpegnati, in modo lodevole, in impieghi civili delle Amministrazioni militari, con mansioni proprie della categoria cui aspirano; e ciò per un anno almeno se concorrano a posti del gruppo *C*.

Per i candidati che siano sprovvisti del titolo di studio prescritto, o che appartengano (se di ruolo) ad un gruppo inferiore a quello cui aspirano, le attitudini verranno desunte dalle note personali e dai rapporti informativi circa il servizio prestato.

Art. 4.

Devono essere osservate le seguenti limitazioni:

a) i candidati che siano ufficiali o funzionari civili di ruolo possono, in qualsiasi gruppo, compreso quello cui appartengono, concorrere soltanto a posti dello stesso loro grado o del grado immediatamente superiore, indipendentemente dalla loro anzianità;

b) i candidati che appartengano al personale avventizio od operaio non possono concorrere che ai posti dell'ultimo grado di ciascun ruolo, nel caso che siano sprovvisti del prescritto titolo di studio;

c) pei candidati appartenenti alle Amministrazioni della guerra o della marina, l'ammissione ai concorsi è subordinata singolarmente al preventivo assenso del Ministero da cui dipendono.

Art. 5.

Per l'ammissione ai concorsi indicati nei precedenti articoli, è prescritta l'età minima compiuta di anni 19; si prescinde da qualsiasi limite massimo di età pei candidati che siano funzionari di ruolo; ed è stabilita l'età massima compiuta di anni 45 pel personale non di ruolo, salvo quelle eccezioni, a favore di quest'ultimo personale, che siano ritenute giustificate per speciale capacità e per cospicuo rendimento di lavoro, tenuto conto anche degli anni di servizio riscattabili agli effetti della pensione.

Il compimento dell'età s'intende riferito al termine fissato dal successivo art. 6, per la presentazione delle domande.

Art. 6.

I candidati dovranno far pervenire al Commissariato di aeronautica (Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda, in carta da bollo da L. 3, con la indicazione del loro domicilio e corredata dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

c) certificato di stato civile, debitamente legalizzato;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune dove il concorrente ha domicilio o l'abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziario, vidimato dal procuratore del Re;

f) certificato di esito di leva o copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, pei soli concorrenti che abbiano già concorso alla leva;

g) titoli di studio posseduti, in originale;

h) ricevuta comprovante il versamento effettuato, presso un ufficio del registro, della tassa di concorso di L. 50, per gli aspiranti ad impiego pel quale è richiesto il titolo di laurea, e di L. 25, per gli altri, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

La data del rilascio dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) non deve essere più di sessanta giorni anteriore alla data di pubblicazione di cui sopra.

Tutti i documenti prescritti, eccettuati quelli di cui alle lettere *f*), *g*) ed *h*), devono essere in carta da bollo.

I concorrenti ai posti di archivista, applicato e alunno di ordine, devono presentare, inoltre, un'attestazione del loro capo ufficio dalla quale risulti che sappiano scrivere a macchina correntemente.

Analoga attestazione, da cui risulti che sappiano leggere e scrivere, devono presentare i candidati, non di ruolo, a posti del personale civile subalterno.

I candidati possono, infine, presentare tutti quei documenti che stimino opportuno di esibire, per l'accertamento dei loro titoli di merito e dei titoli di preferenza previsti ai successivi articoli 7 e 8.

Coloro che siano ufficiali, funzionari o agenti civili subalterni di ruolo dello Stato, oltre agli eventuali documenti di cui ai tre commi precedenti, sono tenuti a presentare soltanto i documenti prescritti alle lettere *g*) e *h*) del presente articolo.

Ciascun candidato deve, nella propria domanda, indicare il ruolo ed il grado cui aspira, e può dichiarare se, in via subordinata, sia disposto ad accettare il conferimento di gradi inferiori. Vi deve, inoltre, indicare la durata (inizio e termine eventuale) del servizio prestato nell'aeronautica di Stato, nonchè gli incarichi disimpegnati.

La mancanza anche di un solo documento, od il ritardo, sia pure di un giorno, nella presentazione della domanda o di alcuno dei documenti richiesti, quale che ne sia la causa, importano la esclusione, senza appello, dal concorso.

I documenti di cui al sesto comma del presente articolo, eventualmente esibiti in ritardo, si considerano come inesistenti agli effetti del concorso.

I candidati che prendano parte contemporaneamente a due concorsi, indetti dal Commissariato di aeronautica, possono presentare i documenti prescritti, a corredo di una sola delle domande, facendo di ciò menzione nell'altra, salvo la ricevuta di cui alla lett. *h*), che deve essere presentata a corredo di ogni singola domanda. Coloro che avessero già presentato al Commissariato di aeronautica alcuno dei documenti prescritti, a corredo di precedenti istanze, per sistemazione a ruolo, passaggio di categoria od altro motivo, e non li abbiano ritirati, sono esonerati dal ripresentarli, purchè tali documenti rispondano in tutto alle condizioni prescritte, non esclusa quella relativa alla data del relativo rilascio, stabilita dal secondo comma del presente articolo; ma dovranno di ciò fare esplicito cenno nella domanda.

I documenti prescritti devono essere effettivamente presentati, non ammettendosi riferimenti alla documentazione di domande avanzate ad altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

La valutazione dei titoli di ciascun concorrente sarà effettuata da un'apposita Commissione, da nominarsi dal Commissariato.

La Commissione assegnerà a ciascun candidato tre distinti coefficienti (graduati da 1 a 10 punti), come appresso:

a) pei titoli di studio posseduti;

b) per la durata complessiva dei servizi resi nelle Amministrazioni dello Stato in mansioni analoghe a quelle del ruolo cui aspirano, con particolare valutazione del servizio prestato nell'aeronautica di Stato, e tenendo conto del grado rivestito, nei riguardi dei concorrenti di ruolo;

c) per le attitudini, l'operosità, la diligenza e la produttività, con particolare considerazione a favore di coloro che abbiano dato prove di distinta capacità e di cospicuo rendimento di lavoro, o che abbiano resi speciali, utili servizi.

Pei candidati che siano funzionari di ruolo, l'ascrizione al gruppo cui concorrono equivale al possesso del titolo di studio prescritto per appartenervi.

Agli effetti del presente articolo verranno richiesti in comunicazione ai Ministeri della guerra e della marina i fascicoli personali dei candidati da essi dipendenti, corredato ciascuno da una copia dello stato matricolare, e pei candidati avventizi ed operai del Commissariato verrà allegato, di ufficio, alle singole domande, un rapporto informativo dell'ufficio da cui dipendono.

Non saranno dichiarati idonei al grado cui aspirano i candidati che avranno riportato meno di 6 punti pel coefficiente *c*). I candidati che non risultino idonei ad un grado, potranno essere dichiarati idonei ad un grado inferiore.

Pei candidati riconosciuti idonei, la somma dei tre coefficienti designerà il grado di merito individuale.

Art. 8.

Pel ruolo del gruppo *C*, fra i candidati dichiarati idonei, verranno formate, grado per grado, due distinte graduatorie, ciascuna secondo l'ordine relativo di merito:

a) la prima, pei candidati tutti provvisti del prescritto titolo di studio e per quelli di ruolo che già appartengano al gruppo cui aspirano, oppure ad un gruppo superiore (lettera *a*) del precedente art. 3);

b) la seconda, pel personale subalterno di ruolo e pel personale non di ruolo, che sia sprovvisto del titolo di studio (lettera *b*) dello stesso art. 3).

Fra i candidati dichiarati idonei a ciascun grado dei ruoli ascritti ai gruppi *A* e *B* o del ruolo del personale civile subalterno verrà formata una sola graduatoria, secondo l'ordine relativo di merito.

In ciascuna delle graduatorie sopra indicate, a parità di merito, verranno preferiti:

1° gli insigniti di medaglie al valor militare;

2° i mutilati od invalidi di guerra, ascritti alle prime 6 categorie, giusta la tabella *A*), annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

3° i feriti in combattimento e i mutilati e invalidi di guerra ascritti alle ultime due categorie di cui alla tabella indicata al precedente n. 2; ovvero alla nona e decima categoria della tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

4° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5° gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

6° le madri, le vedove, non rimaritate e le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra;

7° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di cui ai precedenti nn. 2 e 3, pei quali non abbia avuto luogo la revisione della categoria di invalidità, da eseguirsi ai termini del citato R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sarà provveduto, secondo il decreto medesimo, all'accertamento della categoria corrispondente a quella attribuita in base alle disposizioni anteriori.

Fra più concorrenti di egual merito, che appartengano a ciascuna delle sette categorie sopra indicate, saranno preferiti coloro che si trovino anche nelle condizioni delle categorie successive, secondo l'ordine progressivo delle medesime.

A parità anche di tali condizioni, avranno preferenza i candidati in servizio nell'Aeronautica e, fra essi, i funzionari di ruolo in confronto al personale non di ruolo, e, tra i funzionari di ruolo, quelli di maggior grado e, subordinatamente, di maggiore anzianità; come, fra i candidati non di ruolo, quelli che contano maggior servizio reso allo Stato, e poi i più anziani di età.

Anche fra i candidati di ruolo di egual merito, dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, avranno preferenza quelli di maggior grado, e, subordinatamente, quelli di maggiore anzianità.

Agli effetti delle nomine, s'intenderà che, grado per grado, nel ruolo del gruppo *C*, la seconda graduatoria prevista costituisca con la prima, ed in continuazione della medesima, una unica graduatoria generale.

Art. 9.

Le nomine verranno conferite nei vari gradi di ciascun ruolo, e nei limiti dei posti messi a concorso, ai candidati aspiranti ai gradi medesimi, secondo l'ordine progressivo delle graduatorie di cui al secondo comma del precedente art. 8 o della graduatoria generale di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, purchè i candidati stessi si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 4.

Potranno effettuarsi nei gradi inferiori nomine in più dei posti messi a concorso, per quante nomine siano state conferite in meno nei gradi superiori del ruolo stesso, in confronto al presente bando.

Ulteriori nomine, sempre in base alle graduatorie, potranno effettuarsi per coprire posti lasciati vacanti in ciascun grado da funzionari civili del Commissariato di aeronautica, i quali ottengano posti in altro ruolo o nel grado superiore del proprio ruolo, per effetto del presente bando. Di questa ultima facoltà il Commissariato potrà avvalersi soltanto fino al raggiungimento di un numero complessivo di nomine effettuato in deroga alle ordinarie norme di assunzione, non superiore, per ciascun grado, al numero dei posti compresi negli organici stabiliti alle tabelle n. 47 dell'allegato II e n. 29 dell'allegato IV al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tenuto conto anche delle altre nomine in deroga effettuate anteriormente alla data del presente bando, che non siano state annullate.

Ove occorra, potranno le nomine essere effettuate con riserva di anzianità.

Art. 10.

I concorrenti, compresi nelle graduatorie, i quali non siano funzionari o agenti subalterni di ruolo dello Stato, saranno prima della nomina, sottoposti a visita medica, allo scopo di accertare la loro idoneità fisica all'impiego cui aspirano.

Il Commissariato potrà effettuare accertamenti preventivi per constatare il possesso delle condizioni di cui ai comma quarto e quinto del precedente art. 6.

Art. 11.

Il Commissariato si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà più opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì il diritto di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero di suo gradimento.

Art. 12.

Si ritiene opportuno di richiamare l'attenzione dei candidati che siano provvisti di pensione vitalizia, non privilegiata sull'art. 10 della legge 19 luglio 1862, n. 722, modificato dallo art. 32 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per effetto del quale articolo, ove lo stipendio annesso al grado conferito aumentato del supplemento di servizio attivo, raggiunga o superi L. 8000 annue (1), il pagamento della pensione resterà sospeso fino alla cessazione del servizio attivo; ove sia inferiore a L. 8000, la pensione verrà dirotta in modo che, insieme allo stipendio ed al supplemento di servizio attivo, non superi le suindicate L. 8000.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi, all'atto della nomina, dovranno raggiungere qualsiasi destinazione venga loro assegnata. Coloro che non ottemperino a tale obbligo o raggiungano la destinazione con ritardo, senza giustificato motivo, saranno dichiarati dimissionari.

Art. 14.

I concorrenti che desiderassero avere schiarimenti circa il presente bando di concorso, potranno chiederli al Commissariato di aeronautica (Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale).

Roma, addì 2 maggio 1925.

Il Vice Commissario: A. BONZANI.

(1) Limite elevato a L. 10,000, dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.